

INFORTUNIO IN ITINERE DEGLI ARTIGIANI

IL CASO PRATICO.

E' accaduto che un artigiano sia rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre stava andando a controllare l'esecuzione di alcuni lavori in un capannone industriale destinato allo svolgimento dell'attività lavorativa, a seguito del quale ha proposto domanda diretta ad ottenere dall'I.N.A.I.L. l'indennizzo dei danni causati dall'infortunio in "itineri".

Il Tribunale in primo grado ha respinto tale domanda con sentenza confermata dalla Corte di Appello, che ha ritenuto che l'attività consistente nel recarsi alla guida del proprio autoveicolo presso lo stabilimento destinato all'esercizio dell'attività d'impresa non fosse ricompresa nell'ambito di tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Tale orientamento è stato disatteso dalla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso dell'artigiano sostenendo che "l'occasione di lavoro" di cui all'art.2 T.U. n.1124 del 1965 non prevede solamente che l'infortunio si verifichi durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche tutelate dall'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio occorso nell'espletamento di attività strumentale a quella lavorativa consueta, quale il percorso necessario a recarsi sul posto dove si svolge l'attività lavorativa o la consegna ai propri clienti dei prodotti di lavoro.

Concordo con l'orientamento della Corte di Cassazione ritenendo in particolare non corretto escludere dall'indennizzabilità l'attività di consegna ai propri clienti dei prodotti della loro lavorazione.

Tale orientamento restrittivo (seguito dalla Corte di Appello e dall'I.N.A.I.L.) è stato disatteso da numerose sentenze della Corte di Cassazione che, in diverse pronunce ha sostenuto sia l'operatività della copertura assicurativa nell'ipotesi in cui il lavoratore artigiano aveva subito un infortunio mentre rientrava presso la sua abitazione dopo essersi recato a consegnare ad un cliente prodotti del suo lavoro, sia che ai fini della tutela assicurativa non possa "distinguersi tra operazione compiuta all'interno e all'esterno dei locali aziendali, a condizione che quest'ultima sia funzionale all'esecuzione della prestazione lavorativa".

A mio parere, tornando al caso pratico, la nozione di occasione di lavoro di cui all'art.2 del T.U. n. 1124/1965 implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento di attività lavorativa **in modo anche indiretto**, tra cui quello derivante da attività accessorie e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, quali la consegna dei prodotti finiti alla clientela.

E' dunque consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dia rilievo non solo agli infortuni occorsi durante l'espletamento dell'attività lavorativa, ma anche a tutti quelli in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta.

Attualmente è questo l'indirizzo prevalente al quale tutti gli imprenditori e gli altri soggetti interessati dovrebbero attenersi.

Pesaro, li 30.1.2019

Avv. PAOLA COMANDINI